

SCHEMA DI CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese (di seguito, per brevità, anche "EPASA-ITACO" o "Patronato") codice fiscale 80183710583, con sede legale in Roma, Piazza Mariano Armellini 9, in persona di Valter Marani, nato a Canale Monterano (RM), il 17.11.1959, codice fiscale MRNVTR59S17B576N in qualità di Legale Rappresentante, giusta delega ricevuta

E

CNA Gruppo Servizi Nazionale s.r.l. a socio unico, CNA Nazionale (di seguito, per brevità, anche "CNA Gruppo Servizi"), codice fiscale e partita IVA 11060761001, con residenza/sede legale in Roma, Piazza Mariano Armellini 9,

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato EPASA-ITACO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.2001, n. 152, in favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, della medesima Legge n. 152/2001, "a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio";
- per effetto di quanto previsto dalla Circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45, a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (d'ora in avanti, anche "ANF") dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica;
- la domanda di ANF deve essere presentata telematicamente, direttamente dal lavoratore all'INPS tramite il servizio on-line dedicato, oppure mediante Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (Messaggio INPS 5 aprile 2019, n. 1430: oltre che attraverso il servizio WEB, "*...la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati*").

- il legislatore ha introdotto la legge 1 aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”;
- nelle more della pubblicazione dei decreti attuativi previsti dalla citata legge n.46/2021 è stato introdotto, con Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79, l’assegno temporaneo per i figli minori che si affianca, e non sostituisce, le misure sopra citate e ad oggi vigenti di sostegno alla genitorialità;
- l’Istituto di patronato EPASA-ITACO e CNA Gruppo Servizi hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;
- CNA Gruppo Servizi intende fornire ai propri dipendenti e/o ai lavoratori del sistema CNA e/o, in base a ulteriori accordi, ad altri lavoratori comunque da essa indirizzati a EPASA-ITACO supporto per l’invio degli ANF avvalendosi a tale scopo dell’assistenza di EPASA-ITACO;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di CNA Gruppo Servizi;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto della convenzione

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2229 del codice civile, con la presente convenzione, CNA Gruppo Servizi conferisce a EPASA-ITACO l’incarico di svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera c), della Legge n. 152/2001, in materia di:

- a) Assegni al Nucleo Familiare;
- b) Assegno temporaneo (D.L. n.79/2021)
- c) Ulteriori interventi attuativi previsti dalla legge n.46/2021

nei confronti dei propri dipendenti e/o dei lavoratori del sistema CNA e/o, in base a ulteriori accordi, ad altri lavoratori comunque da essa indirizzati a EPASA-ITACO.

Nello specifico, l’attività svolta da EPASA-ITACO ai sensi della presente convenzione consiste in:

- a) trasmissione telematica all’INPS della domanda di assegno per il nucleo familiare o di Assegno temporaneo (D.L. n.79/2021 o di ulteriori interventi attuativi previsti dalla legge n.46/2021;
- b) trasmissione telematica all’INPS dell’autorizzazione ANF o di Assegno temporaneo (D.L. n.79/2021 o di ulteriori interventi attuativi previsti dalla legge n.46/2021 (quando necessaria).

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all’articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegate al DM 10.10.2008 n.193 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO svolgerà le attività indicate all'articolo 1 presso le proprie sedi, il cui indirizzo ed i giorni ed orari di apertura sono rilevabili nel sito www.epasa-itaco.it.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente; a tal fine, pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di quelle previste dall'art.13 della Legge 152/2001, il Patronato EPASA-ITACO acquisirà e conserverà agli atti, da parte di ciascun richiedente, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 10.10.2008, n.193.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti sulle attività svolte, se richiesti da CNA Gruppo Servizi.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.

Il rimborso dei costi è stabilito in € 1,00 uno/00) per ciascuna domanda inviata, indipendentemente dalla circostanza che l'INPS accerti o meno il diritto del richiedente a percepire l'ANF ed indipendentemente dalla misura dell'assegno riconosciuto.

L'erogazione delle somme a titolo di rimborso avverrà a seguito dell'emissione da parte di EPASA-ITACO di regolare nota di debito, da emettersi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il relativo incasso avverrà a mezzo di bonifico bancario, da effettuarsi da parte di CNA Gruppo Servizi sul conto corrente della Banca UniCredit intestato a EPASA-ITACO Cittadini e Imprese con IBAN IT16G0200805212000101941243.

Articolo 4

Durata della convenzione e Recesso

La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 01 luglio 2021.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente per un ulteriore anno, salvo recesso che ciascuno dei contraenti dovrà comunicare all'altro per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Resta salva, inoltre, per ciascun contraente, la possibilità di recedere in qualsiasi momento con le medesime modalità ed il medesimo preavviso.

Articolo 5 Responsabilità

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6 Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 7 Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo all'Istituto di Patronato EPASA-ITACO di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'Istituto di Patronato è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 8 Pubblicazione della convenzione

EPASA-ITACO pubblicherà la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 2, del decreto del Ministero del Lavoro 28 settembre 2015, e si impegna a trasmetterne copia alla competente Direzione Territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 5 del decreto citato.

Articolo 9 Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato EPASA-ITACO e CNA Gruppo Servizi nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 10 Registrazione


La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 11
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Roma, lì 01 luglio 2021

Istituto di patronato



CNA Gruppo Servizi Nazionale s.r.l.

